CAMERA DEI DEPUTATI N. **2823**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 aprile 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

---

Presentato il 27 febbraio 2026

(Relatore: **LAMPIS**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2823 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 95 commi, appare riconducibile allo scopo generale di fronteggiare situazioni emergenziali causate da gravi eventi meteorologici, scopo che il preambolo del provvedimento articola in 6 più specifiche finalità: 1) disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà degli eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione siciliana; 2) emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; 3) prevedere, in relazione al rischio precipitazioni intense, in luogo dell'attivazione del sistema IT-Alert tramite il canale *cell broadcast*, la messa in esercizio di una App dedicata; 4) fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025; 5) assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati; 6) assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 95 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un decreto ministeriale e di 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 15, al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza del comune di Niscemi, prevede, al comma 1, che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario, così derogando, in modo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, secondo cui, invece, i Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la medesima disposizione, inoltre, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, previa intesa con la Regione siciliana, può provvedere, a mezzo di ordinanza, in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 luglio 2025 sul disegno di legge n. 2527 di conversione del decreto-legge n. 92 del 2025);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di:

disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà degli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Siciliana e consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi;

prevedere, in relazione al rischio « precipitazioni intense », in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale *cell broadcast*, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile;

fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;

assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni;

assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « protezione civile », attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazioni a specifiche disposizioni assumono altresì rilevo le materie, di competenza esclusiva dello Stato, « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza », « tutela dell'ambiente », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *s)*, *g)* e *l)*, della Costituzione, nonché la materia del turismo, che rientra nella competenza residuale regionale *ex* articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

l'articolo 2, comma 2, prevede che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a individuare i soggetti interessati dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi sia adottata su proposta dei presidenti delle regioni Siciliana, Calabria e Sardegna;

l'articolo 14, comma 2, prevede, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal medesimo articolo, la sottoscrizione con le singole regioni interessate di un apposito accordo di programma;

l'articolo 15, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per l'area di Niscemi eserciti le proprie funzioni, finalizzate ad assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, tramite ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana;

l'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, prevede che il Commissario straordinario predisponga uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici rientranti nell'area di frana e di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, previa intesa con il Presidente della Regione siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi;

l'articolo 15, comma 2, lettera *c)*, riconosce al Commissario straordinario l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, garantendo all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni;

l'articolo 15, comma 6, dispone che il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi inseriti nei programmi pianificati e non ancora ultimati, al termine della gestione straordinaria, sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi;

non sono, invece, previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

all'articolo 10, comma 1, in cui si prevede che, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, il Ministero del turismo realizzi, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative;

all'articolo 16, comma 3, il quale prevede che i contributi di delocalizzazione da corrispondere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati, nonché demoliti o da demolire, in conseguenza degli eventi che hanno colpito il comune di Niscemi, siano determinati sulla base dei criteri stabiliti con ordinanza del Commissario straordinario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella realizzazione, da parte del Ministero del turismo, delle campagne promozionali ivi previste;

b) all'articolo 16, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Regione siciliana e

del sindaco di Niscemi nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza del Commissario straordinario ivi prevista.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2823, di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

premesso che:

l'articolo 2, comma 7, prevede la sospensione di termini e delle correlate disposizioni sanzionatorie;

l'articolo 8, al comma 1, prevede, per le società e le imprese che, al tempo degli eventi, avevano sede nei comuni interessati dalle calamità, la sospensione di termini relativi ad alcuni versamenti, per i quali non trovano applicazione le sanzioni per ritardi o omessi pagamenti;

il medesimo articolo, al comma 2 dispone, anche in questo caso per le imprese colpite dalle calamità naturali oggetto del presente decreto, che gli eventi meteorologici siano da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile;

il comma 5 dell'articolo 8 prevede che si applichino le disposizioni del codice civile – e non le norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978 (« Disciplina delle locazioni di immobili urbani ») – per le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici, al fine di favorire la ripresa dell'attività nel medesimo territorio;

l'articolo 13, comma 3, stabilisce, esclusivamente per il 2026, per i comuni interessati la proroga di un termine contenuto nel codice della giustizia contabile;

l'articolo 15, comma 1, attribuisce al Commissario straordinario per il territorio comunale di Niscemi, il potere di ordinanza anche in deroga a disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni penali, i princìpi generali dell'ordinamento, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il medesimo articolo 15, al comma 5 esclude che possano essere esperite azioni esecutive o pignoramenti sui fondi che confluiscono nella contabilità speciale;

l'articolo 19, al comma 1 istituisce il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, prevedendo gli ordinari requisiti di onorabilità e al comma 4 configura l'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione come reato di esercizio abusivo di una professione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2823, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che destinano 50 milioni di euro per l'anno 2027 all'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non comportano effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 2, comma 10, che prevedono la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui all'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera *a)*, e 101, della legge n. 199 del 2025, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto stimato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla misura;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, in materia di ammortizzatori sociali, il tasso di adesione alle integrazioni al reddito e la durata dei relativi trattamenti sono stati stimati ipotizzando comportamenti pienamente corrispondenti a quelli registrati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che hanno determinato l'utilizzo di una quota pari al 2 per cento degli stanziamenti previsti;

le riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008 disposte, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 5, comma 11, e 6, comma 4, non sono suscettibili di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente;

fermo restando che le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 6 sono riconosciute entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata in via prudenziale ipotizzando, da un lato, un tasso di adesione del 7 per cento dei soggetti potenzialmente beneficiari, tenuto conto anche che le misure si applicano all'intero territorio dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui al presente decreto-legge e non a frazioni del territorio, come nel caso del decreto-legge n. 61 del 2023 e, dall'altro, l'incremento del 100 per cento dell'importo medio erogato rispetto a quello riconosciuto in sede di applicazione del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

anche l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 prevedeva, al pari dell'articolo 6, comma 1, del decreto in esame, che le indennità riconosciute non concorressero alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, pertanto, non può ipotizzarsi per questo motivo un tasso di adesione più elevato rispetto a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna;

l'utilizzo di una quota non superiore a 130 milioni di euro delle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 18 del 2020, non è suscettibile di recare pregiudizio alla destinazione delle risorse giacenti sul medesimo conto in favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, rispetto ai quali risultano ancora in istruttoria domande di contributo per circa 12 milioni di euro, anche in considerazione della circostanza che le domande di contributo sono valutate dalla società SIMEST S.p.A. secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e del completamento della relativa istruttoria, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

i contatti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 11 saranno stipulati assicurando il rispetto del limite massimo dei tre anni

di durata di ciascun contratto individuale di lavoro, come espressamente previsto dai commi 1 e 6 del medesimo articolo;

il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, era stato incrementato al 17 per cento della relativa dotazione organica, per il triennio 2025- 2027, dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, incrementando da tre a sei il numero degli incarichi conferibili, mentre l'articolo 11, comma 4, del decreto in esame aumenta ulteriormente a sette il numero dei predetti incarichi per il triennio 2026-2028;

le risorse destinate a interventi di prevenzione e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a),* numero 2), costituiscono un limite massimo di spesa determinato sulla base dei dati al momento disponibili, dal momento che il piano di dettaglio dei predetti interventi potrà essere definito solo al termine delle attività, tuttora in corso, di indagine e di monitoraggio della frana;

alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 2, lettera *b),* e 4, ai sensi delle quali il Commissario straordinario per l'area di Niscemi potrà avvalersi a titolo gratuito di soggetti attuatori, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in quanto il predetto avvalimento opererà nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, ferme restando le misure già previste, per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 13 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;

le disposizioni dell'articolo 17, che prevedono l'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, destinata a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità, saranno attuate nell'ambito delle risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa, prevedendo, ove necessario, che i predetti fabbisogni, una volta accertati, saranno soddisfatti in misura proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, in analogia a quanto avvenuto con riferimento ad annualità precedenti;

la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e dalle conferme, introdotte dall'articolo 18, è limitata esclusivamente ai titolari di incarichi individuali di lavoro autonomo di cui l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo » si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

le disposizioni dell'articolo 19, comma 5, ai sensi delle quali gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali dovranno versare alla società CONSAP un contributo annuale per la gestione del medesimo ruolo, non sono suscettibili di determinare effetti negativi rispetto alle entrate considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerando che gli eventuali effetti derivanti dalla deducibilità del contributo hanno carattere indiretto e sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori;

all'attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione di un sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile, di cui all'articolo 20, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025;

all'attività di coordinamento e di gestione della Rete radio nazionale di protezione civile, di cui al medesimo articolo 20, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi in particolare dell'apposito Servizio sistemi tecnologici per l'allertamento, costituito nell'ambito dell'ufficio IV – Innovazione tecnologica e telecomunicazioni, tra i cui compiti sono ricompresi anche le predette attività;

le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di contributi di delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024, non determinano una modifica degli importi massimi che possono essere concessi a legislazione vigente e, pertanto, non comportano l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi;

ITNPS e le regioni potranno provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 22, che prevede un esonero contributivo in favore di imprese cooperative agricole e loro consorzi e di cooperative di imprenditori agricoli al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di attività pienamente riconducibili alle competenze istituzionali dei medesimi enti;

le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, versate sul capitolo sul capitolo 3592, articolo 14, dello stato di previsione dell'entrata e non riassegnate, alla data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa sono sufficienti a far fronte all'utilizzo, in misura pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le risorse destinate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha

disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *b),* sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, iscritte sul capitolo 7411, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *c),* risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 24, comma 1, lettera *e),* reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

rilevata l'esigenza di:

riformulare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 4 dell'articolo 11 al fine di assicurare una maggiore chiarezza del testo;

modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di richiamare in modo più puntuale e completo le disposizioni dotate di specifica copertura finanziaria alle quali non si applica la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

considerato che l'articolo 1 reca uno stanziamento pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni per l'anno 2027, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;

rilevato che l'articolo 7 estende l'ambito di applicazione della misura di sostegno per le imprese esportatrici colpite da eventi alluvionali ai territori di Calabria, Sardegna e Sicilia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

tenuto conto che l'articolo 8 reca sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge, relativi al versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, ad adempimenti contabili e societari, nonché agli adempimenti amministrativi e alle relative sanzioni riguardanti la presentazione di atti e documenti alle Camere di commercio;

valutato con favore che l'articolo 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'annualità del 2026 al fine di rilanciare il turismo nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti a partire dal 18 gennaio 2026 presso le aree costiere della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, con specifico riguardo alle attività economiche operanti nel comparto del turismo, agli stabilimenti termali e balneari nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

considerato che l'articolo 14 reca disposizioni volte a supportare la capacità produttiva dei territori colpiti dagli eventi meteorologici oggetto del provvedimento, estendendo ai territori in stato di emergenza l'applicazione del regime di aiuti di stato di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e nel rispetto della normativa europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della

Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari (con alcune eccezioni) e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 18 gennaio 2026;

rilevato inoltre che l'articolo 5 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori;

considerato che l'articolo 12 autorizza la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, ad assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o a conferire incarichi di collaborazione, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico;

preso atto delle disposizioni dell'articolo 14, volte ad assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

preso atto altresì delle misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023, recate dall'articolo 22,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2823, di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

preso atto che il provvedimento dispone, per quanto di competenza: all'articolo 2, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti i cui immobili sono stati danneggiati e sgomberati; all'articolo 5, un'integrazione del reddito mensile per i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro; all'articolo 9, l'erogazione, a favore delle imprese agricole, delle cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a beneficio di soggetti che non risultino coperti da polizze assicurative agevolate, rifinanziando, a tal fine, con 108 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale; all'articolo 22, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese cooperative e loro consorzi ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi qualificati come medie e grandi imprese;

considerato, per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 9, che Agea già dispone di tutti i dati necessari per consentire che le pratiche di risarcimento a cura delle regioni interessate possano avere carattere di immediatezza, al fine di assicurare una pronta ripresa dell'attività produttiva agricola, della pesca e dell'acquacoltura;

rilevata, altresì, l'opportunità che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura possano avvalersi – proprio in ragione degli eventi meteorologici eccezionali subiti, che non hanno permesso il normale svolgersi dell'attività lavorativa ed hanno comportato danni alle coltivazioni, indipendentemente dall'aver subito danni agli immobili – della moratoria sui mutui, di ristori per il danneggiamento alle strutture produttive e della proroga relativa all'accesso ai bandi;

considerata, altresì, la necessità di disporre per le regioni interessate di maggiori risorse, anche attraverso la rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

considerato, in particolare, che il provvedimento introduce interventi volti a:

disporre misure di sostegno economico e indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza climatica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

prevedere esoneri contributivi e sostegni diretti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la disciplina unionale relativa agli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca e con i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115;

favorire il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva nei territori dichiarati in stato di emergenza, assicurando la compatibilità con gli articoli 107 e 108 del TFUE e con i regolamenti (UE) n. 651/2014 (GBER) e n. 2023/2831 (*de minimis*);

osservato che:

l'articolo 19 istituisce il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, definendo i requisiti di qualificazione professionale e le condizioni per l'esercizio dell'attività, anche da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e consentendo l'esercizio della relativa attività professionale esclusivamente ai soggetti iscritti al predetto ruolo;

appare opportuno, in proposito, segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni del decreto

legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di attuazione della direttiva 2018/958, la quale dispone che prima d'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito *test* della proporzionalità;

tale *test* deve essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio;

le relazioni governative a corredo del disegno di legge in esame, e in specie la relazione illustrativa, l'AIR e l'ATN, non danno conto dell'avvenuto svolgimento del predetto test, a differenza di quanto verificatosi in altri casi, come ad esempio il disegno di legge n. 2521, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, che ha introdotto nuove qualificazioni professionali, riguardanti tra gli altri gli operatori subacquei e iperbarici professionali: in tale caso l'ATN dava conto dell'avvenuto svolgimento del test di proporzionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19, concernente l'istituzione e l'accesso alla nuova figura professionale dell'esperto assicurativo catastrofale, il cui esercizio è riservato ai soli soggetti iscritti al relativo ruolo, l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di svolgere il test di proporzionalità per le professioni regolamentate previsto dalla direttiva (UE) 2018/958 e dal decreto legislativo n. 142 del 2020.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Alla rubrica del capo I, dopo le parole: « Regione autonoma » *è inserita la seguente:* « della ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contro gli infortuni e le malattie professionali »;

al comma 5, le parole: « tributari e non » *sono sostituite dalle seguenti:* « tributari e non tributari »;

al comma 8:

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresì ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonché ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di pagamento di canoni di locazione finanziaria ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi » *e le parole da:* « a seguito degli eventi meteorologici » *fino a:* « 26 gennaio 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a seguito dei medesimi eventi meteorologici »;

al secondo periodo, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « all'evento straordinario emergenziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1 » *e le parole:* « all'evento straordinario ed

emergenziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai predetti eventi meteorologici »;

al comma 6, le parole da: « eventi meteorologici » *fino a:* « 26 gennaio 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « eventi meteorologici di cui al comma 1 »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « eventi meteorologici di cui al comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « n. 145 del 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 148 del 2015 ».

All'articolo 6:

al comma 4, le parole: « lett. *a)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera *a)* ».

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, le parole: « dal 18 gennaio 2026 e al 31 marzo 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 »;

al comma 3, le parole: « Camere di commercio » *sono sostituite dalle seguenti:* « camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

al comma 5, dopo la parola: « titolari » *sono inserite le seguenti:* « , ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana » *e le parole:* « comma 4, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 4 del »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono

all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti »;

al comma 5, le parole: « per il 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 »;

al comma 6, la parola: « stipula » *è sostituita dalla seguente:* « stipulazione ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi » *e le parole:* « di ENIT » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società ENIT ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « Regione autonoma » *è inserita la seguente:* « della », *la parola:* « Siciliana » *è sostituita dalla seguente:* « siciliana » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24 »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24 »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Sardegna e la Regione siciliana nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati »;

alla lettera a), *le parole:* « o altre forme » *sono sostituite dalle seguenti:* « o con altre forme » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « nonché delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unità per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associative »;

alla lettera b), *dopo le parole:* « n. 147 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Regione autonoma » *è inserita la seguente:* « della » *e la parola:* « Siciliana » *è sostituita dalla seguente:* « siciliana »;

al comma 3, le parole: « spesa del personale » *sono sostituite dalle seguenti:* « spesa per il personale » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e comunali ».

All'articolo 13:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei Ministri del 26 gennaio 2026, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, », *le parole:* « Conferenza stato città » *sono sostituite dalle seguenti:* « Conferenza Stato-città » *e le parole:* « e pubblicati sul sito » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pubblicato nel sito *internet* »;

al secondo periodo, le parole: « ai questionari » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sistemi di rilevazione delle informazioni »;

al comma 3, dopo le parole: « 26 gennaio 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 15:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « territorio comunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « territorio del comune »;

al quinto periodo, le parole: « articolo e degli articoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo degli articoli »;

al comma 2, lettera a), *numero 2), le parole:* « territorio comunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « territorio del comune »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « su cui sono assegnate » *sono sostituite dalle seguenti:* « a cui sono assegnate »;

al secondo periodo, le parole: « apposito Fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « un apposito fondo »;

al terzo periodo, dopo le parole: « del Commissario straordinario » *sono inserite le seguenti:* « sulle risorse assegnate alla predetta contabilità speciale »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « al rispettivo bilancio » *sono sostituite dalle seguenti:* « al relativo bilancio »;

al comma 7, dopo le parole: « per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « numero 1 », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) »;

alla lettera a), *le parole:* « territorio comunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « territorio del comune »;

alla lettera b), *le parole:* « territorio comunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « territorio del comune »;

al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 15 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 15 »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 1) ».

Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 16-*bis*. – *(Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria)* – 1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità delle aree interne e la fruibilità dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, anche sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori già acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026.

2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo insistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della città metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumità e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla città metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « non siano stati previsti » *sono sostituite dalle seguenti:* « non sono stati previsti ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), *capoverso 253, le parole:* « del comma 556 della medesima legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017 »;

alla lettera c), *le parole:* « , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *e le parole:* « articolo 8, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 8 del »;

alla lettera d), *capoverso 300-*bis, *le parole:* « del loro attuale incarico » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. – *(Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia)* – 1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: "e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione," è inserita la seguente: "prioritariamente" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « sismi, frane, » *sono inserite le seguenti:* « sprofondamenti, voragini e doline di crollo, » *le parole:* « ivi incluse » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi comprese » *e dopo le parole:* « è istituito » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b), *le parole:* « commercio, contro » *sono sostituite dalle seguenti:* « commercio o contro »;

alla lettera c), *alle parole:* « non essere stata presidente » *sono premesse le seguenti:* « non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo

che sia intervenuta la riabilitazione, e » *e le parole:* « generale, sindaco » *sono sostituite dalle seguenti:* « generale né sindaco »;

alla lettera e), *dopo le parole:* « indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) » *sono inserite le seguenti:* « , indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, » *e le parole:* « con decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il decreto »;

alla lettera f), *le parole:* « del diploma universitario » *sono sostituite dalla seguente:* « della laurea » *e le parole:* « nel registro » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel ruolo »;

al comma 2, alinea, la parola: « , derivanti » *è soppressa*;

al comma 3, le parole: « nel registro » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel ruolo »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto al ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « entro il 30 maggio » *sono inserite le seguenti:* « di ciascun anno »;

al terzo periodo, dopo le parole: « entro il 30 giugno » *sono inserite le seguenti:* « di ciascun anno »;

al comma 10, lettera b), *la parola:* « continui » *è sostituita dalla seguente:* « continuo ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*. – *(Modifica all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)* – 1. All'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

11 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2024" ».

All'articolo 21:

al comma 1:

alla lettera a), *numero 2), le parole:* « nei comuni in cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel comune in cui »;

alla lettera c), *dopo le parole:* « ove necessario » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

"8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-*bis*, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica ».

All'articolo 22:

al comma 1:

*al capoverso 1-*ter, *le parole:* « comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo comma », *dopo le parole:* « n. 240 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « nelle zone agricole di cui all'allegato 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1 »;

*al capoverso 1-*quinquies:

all'alinea:

al primo periodo, le parole: « comma 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paragrafo 8 »;

al terzo periodo, le parole: « comma 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paragrafo 8 »;

alla lettera a), *le parole:* « medesime superfici unità » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesime superfici o unità »;

alla lettera d), *la parola:* « risarcimento » *è sostituita dalla seguente:* « indennizzo » *e le parole:* « calcolati alle lettere precedenti »

sono sostituite dalle seguenti: « presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere *a), b)* e *c)* »;

*al capoverso 1-*sexies*, primo periodo, le parole:* « così calcolati » *sono sostituite dalle seguenti:* « calcolati ai sensi del comma 1-*quinquies* »;

*al capoverso 1-*septies*, la parola:* « cumulati » *è sostituita dalla seguente:* « cumulate », *dopo le parole:* « regolamento (UE) 2022/2472 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e la parola:* « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

*il capoverso 1-*nonies *è ridenominato 1-*novies*; al medesimo capoverso, dopo le parole:* « Commissione Europea » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al capoverso 1-*decies*, primo periodo, le parole:* « comma 1-*nonies* » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1-*novies* ».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « 26 gennaio 2026, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.

1-*ter*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato.

1-*quater*. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. – *(Relazione alle Camere)* – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 28.116.955 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 28.116.955 » *e le parole:* « 3.116.955 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 3.116.955 »;

alla lettera a), *dopo le parole:* « per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « n. 388 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera c), *le parole:* « nelle regioni Calabria e Sicilia » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella regione Calabria e nella Regione siciliana »;

al comma 2, le parole: « Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate » *e le parole:* « nuovi e maggiori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « nuovi o maggiori oneri ».

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 48 del 27 febbraio 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »*;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante « Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana »;

Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, in relazione al rischio « precipitazioni intense », in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale *cell broadcast*, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei

presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del *made in Italy*, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026

Art. 1.

Articolo 1.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio

Capo I

INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA **DELLA** SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026

Articolo 1.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile)

Identico.

Art. 1.

2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Articolo 2.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Art. 2.

Articolo 2.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ***e di pagamento di canoni di locazione finanziaria****)*

1. *Identico.*

Art. 2.

2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.	2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti **della Regione siciliana, della regione** Calabria e **della regione autonoma della** Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.	3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **contro gli infortuni e le malattie professionali**.
4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.	4. *Identico*.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.	5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non **tributari**, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.

Art. 2.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. *Identico*.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

7. *Identico*.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, **del presente articolo** riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, **del presente articolo** riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3,

9. *Identico*.

Art. 2.

del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera *a)*, e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

10. *Identico.*

10-*bis*. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresì ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonché ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Art. 3.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)

Identico.

Art. 3.

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4.

(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici)

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-*bis* a 29-*quattuordecies*, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Articolo 4. **Art. 4.**

(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici)

Identico.

Art. 5.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, **compresi** i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito **dei medesimi** eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, **compresi** i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso **agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1**, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di

Art. 5.

ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, di cui al comma 1, primo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, secondo periodo, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli di cui al comma 1, primo periodo, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al medesimo comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

lavoro, tutti ricollegabili **ai predetti eventi meteorologici**. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli **eventi meteorologici di cui al comma 1**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. *Identico*.

Art. 5.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 145 del 2018.	8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli **eventi meteorologici di cui al comma 1**, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. **148** del **2015**.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8.	9. *Identico*.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	10. *Identico*.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	11. *Identico*.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e forma-	12. *Identico*.

Art. 5.

zione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Articolo 6.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle poli-

Articolo 6.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 6.

tiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. *Identico*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, **lettera** *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. *Identico*.

Art. 7.

Articolo 7.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge

Articolo 7.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

Identico.

Art. 7.

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.

Articolo 8.

(Sospensione di termini in favore delle imprese)

1. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 **e** al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai

Articolo 8.

(Sospensione di termini in favore delle imprese)

Art. 8.

1. Per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) identica;

b) identica.

2. *Identico*.

Art. 8.

sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera *a)*, e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.

5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le **camere di** commercio**, industria, artigianato e agricoltura**, sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

4. *Identico*.

5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari**, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,** di attività economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attività si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

Art. 9.

Articolo 9.

(Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4**,** del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d)*, dello stesso articolo 5.

Articolo 9.

(Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate **nella regione** Calabria**, nella regione autonoma della** Sardegna **o nella Regione siciliana**, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d)*, dello stesso articolo 5.

Art. 9.

2. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera *d)*, del medesimo articolo 5, e con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unità da pesca.

2. *Identico.*

3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

4. Per le finalità e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è rifinanziato di 108 milioni di euro per l'anno 2026.

4. *Identico.*

4-*bis*. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti.

Art. 9.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

6. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: « al 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per **l'anno** 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

6. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla **stipulazione** di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: « al 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».

Art. 10.

Articolo 10.

(Misure per il rilancio del turismo)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 10.

(Misure per il rilancio del turismo)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi **compresi** gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi **della società** ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Articolo 11.

(Potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.

2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette.

Articolo 11. **Art. 11.**

(Potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma **della** Sardegna, la Regione **siciliana** e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevato a sette**, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun**

Art. 11.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 720.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

5. *Identico*.

6. *Soppresso*.

Art. 12.

Articolo 12.

(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di

Articolo 12.

(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma **della** Sardegna e la Regione **siciliana nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026,** sono **autorizzati**, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o **con** altre forme

Art. 12.

lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera *a)*, e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera *a)*, e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile **nonché delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unità per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associative**;

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera *a)*, di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-*bis* del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera *a)*, di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-*bis* del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**,** e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e gli incarichi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma Sardegna e la Regione Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e gli incarichi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma **della** Sardegna e la Regione **siciliana**, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa **per il** personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali **e comunali**.

Art. 13.

Articolo 13.

(Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026.

2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 e pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui

Articolo 13.

(Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

1. *Identico*.

2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei **dei ministri** del 26 gennaio 2026, **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026,** le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilità in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di Conferenza **Stato-**città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026**, pubblicato nel** sito ***internet*** del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarietà spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva

all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

Articolo 14.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

1. Nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,

Art. 13.

risposta ai **sistemi di rilevazione delle informazioni** relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026**,** nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

Articolo 14.

Art. 14.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

Identico.

Art. 14.

del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI

Art. 15.

Articolo 15.

(Commissario straordinario per l'area di Niscemi)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre an-

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI

Articolo 15.

(Commissario straordinario per l'area di Niscemi)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio **del comune** di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre an-

Art. 15.

che in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo **e** degli articoli 140 e 140-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

che in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo degli articoli 140 e 140-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a:

2. *Identico*:

a) predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) identico:

1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

1) *identico*;

2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio **del comune** di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

b) attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del presente comma e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedi-

b) identica;

Art. 15.

mento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;	
c) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2). Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.	*c) identica*.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del secondo periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli interventi inseriti nei programmi di cui al presente comma sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.	3. *Identico*.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicem-	4. *Identico*.

Art. 15.

bre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalità, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine è istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli inter-

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato **a** cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine è istituito **un** apposito **fondo** da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario **sulle risorse assegnate alla predetta contabilità speciale** non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli inter-

Art. 15.

venti di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 24.

venti di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al **relativo** bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026**,** si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Art. 16.

Articolo 16.

(Contributi per la delocalizzazione)

1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.

2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo

Articolo 16.

(Contributi per la delocalizzazione)

1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1**)**, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1**)**:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio **del comune** di Niscemi o dei comuni limitrofi;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio **del comune** di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.

2. *Identico*.

15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1).

3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza di cui all'articolo 15, comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.

Art. 16.

3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza **ai sensi dell'**articolo 15, comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1), siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.

Articolo 16-*bis*.

Art. 16-*bis*.

(Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria)

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità dei servizi essenziali, l'accessibilità delle aree interne e la fruibilità dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con il Dipartimento di protezione civile della regione Calabria, anche sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori già acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17

Art. 16-*bis*.

febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026.

2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo insistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della città metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumità e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla città metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

CAPO III

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE DI CON-

CAPO III

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE DI CON-

TRIBUTI PUBBLICI PER DANNI CATASTROFALI

Articolo 17.

(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « verificatisi negli anni 2022 e 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024 ».

Articolo 18.

(Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 253 è sostituito dal seguente:

« *253*. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo » è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a

TRIBUTI PUBBLICI PER DANNI CATASTROFALI

Articolo 17. **Art. 17.**

(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « verificatisi negli anni 2022 e 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice e non **sono** stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024 ».

Articolo 18. **Art. 18.**

(Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia)

1. *Identico*:

a) identico:

« *253*. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo » è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi **dell'articolo 1,** comma 556**,** della **citata** legge **n. 205 del 2017**, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse fi-

Art. 18.

legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017. »;

b) al comma 298:

1) al primo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2026 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

c) al comma 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell'articolo 8**,** del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. »;

d) dopo il comma 300 è inserito il seguente:

« *300-bis*. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300. ».

nanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017. »;

b) identica;

c) al comma 300 **è aggiunto**, in fine, **il seguente periodo**: « In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. »;

d) identico:

« *300-bis*. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza **dell'**incarico **da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione** e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300. ».

Art. 18-*bis*.

Articolo 18-*bis*.

(Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da destinare al Dipartimento Casa Italia)

1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: « e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, » è inserita la seguente: « prioritariamente ».

Articolo 19.

(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche ivi incluse le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito « CONSAP », il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi prov-

Articolo 19. **Art. 19.**

(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, **sprofondamenti, voragini e doline di crollo**, attività vulcaniche ivi **comprese** le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito**,** presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito « CONSAP », il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) identica;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio **o** contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) **non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e** non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale **né** sindaco di società o enti che siano stati sot-

Art. 19.

vedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

toposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) identica;

e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli *ITS Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;

e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)**, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,** o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli *ITS Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con **il** decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;

f) per i soggetti di cui alla lettera *e)* non in possesso del diploma universitario almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro di cui al presente comma;

f) per i soggetti di cui alla lettera *e)* non in possesso **della laurea** almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel **ruolo** di cui al presente comma;

g) aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.

g) identica.

Art. 19.

2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali**, derivanti** ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel registro di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) identica;

b) identica.

3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, nel **ruolo** di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

4. *Identico*.

4-*bis*. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto al ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione.

Art. 19.

5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera *g)*, e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* della CONSAP.	5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio **di ciascun anno** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera *g)*, e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno **di ciascun anno** nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* della CONSAP.
6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.	6. *Identico*.
7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: *a)* richiamo; *b)* censura; *c)* radiazione.	7. *Identico*.
8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare	8. *Identico*.

Art. 19.

gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.

9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

9. *Identico*.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del *made in Italy*, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresì:

10. *Identico*:

a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

a) identica;

b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale continui, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;

b) alle modalità di aggiornamento formativo e professionale **continuo**, da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;

c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

c) identica.

Art. 20.

Articolo 20.

(Sistema di allarme pubblico)

1. Le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a *internet* (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in maniera da assicurare l'entrata in operatività di tale sistema di allarme entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operatività del sistema IT-Alert di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ooo)*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete *Cell Broadcast Service* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *bbb)*, del medesimo codice.

2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalità del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

3. Al fine di garantire la corretta interoperabilità dei sistemi di comunicazione di protezione civile « *mission critical* », il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti

Articolo 20.

(Sistema di allarme pubblico)

Identico.

Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 20.

Articolo 20-*bis*.

Art. 20-*bis*.

(Modifica all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2024 ».

Articolo 21.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con mo-

Articolo 21.

*(Modifiche **agli articoli** 20-sexies **e 20-septies** del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100**,** e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata **e in materia di ricostruzione pubblica**)*

1. *Identico*:

Art. 21.

dificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*:

1) all'alinea, dopo le parole: « di cui all'articolo 20-*quinquies* », sono inserite le seguenti: « e di quanto previsto dal comma 3-*quater* »;

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: « già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica » sono inserite le seguenti: « nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi », dopo le parole: « non sia possibile provvedere alla » sono inserite le seguenti: « riparazione o » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree »;

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: « in cui è ubicato l'immobile danneggiato » sono inserite le seguenti: « o nei comuni limitrofi », dopo le parole: « e non si possa provvedere alla » sono inserite le seguenti: « riparazione o » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato »;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.1*. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-*bis* possono essere richiesti, anche per interventi su immobili

a) identico:

1) *identico*;

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: « già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica » sono inserite le seguenti: « **nel comune** in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi », dopo le parole: « non sia possibile provvedere alla » sono inserite le seguenti: « riparazione o » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree »;

3) *identico*;

b) identica;

Art. 21.

che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3-*bis*. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

3-bis.2. Qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*bis*.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Subcommissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti. »;

c) al comma 3-*ter*, la parola: « danneggiati » è soppressa, dopo le parole: « di cui al comma 3-*bis*, lettera *b)* » sono inserite le seguenti: « , e al comma 3-*bis*.1 » e dopo le parole: « al patrimonio disponibile del Comune, che provvede » sono inserite le seguenti: « , ove necessario ».

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, si

c) al comma 3-*ter*, la parola: « danneggiati » è soppressa, dopo le parole: « di cui al comma 3-*bis*, lettera *b)* » sono inserite le seguenti: « , e al comma 3-*bis*.1 » e dopo le parole: « al patrimonio disponibile del Comune, che provvede » sono inserite le seguenti: « , ove necessario**,** ».

2. *Identico*.

Art. 21.

provvede, quanto alla lettera *a)*, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

2-*bis*. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

« *8-bis.1*. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-*bis*, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali ».

Art. 22.

Articolo 22.

(Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *1-ter*. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

Articolo 22.

(Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023)

1. *Identico*:

« *1-ter*. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al **primo** comma dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240**,** ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

Art. 22.

della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-*quinquies* del presente articolo.

1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-*ter* sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

1-quinquies. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento *(crop level* o *affected unit level)*, escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;

b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per

della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole **dei territori indicati nell'**allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-*quinquies* del presente articolo.

1-quater. *Identico*.

1-quinquies. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, **paragrafo** 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, **paragrafo** 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento *(crop level* o *affected unit level)*, escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici **o** unità produttive registrata nell'anno dell'evento;

b) identica;

Art. 22.

effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;

c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;

d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.

1-sexies. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-*quinquies*.

1-octies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-*quinquies*, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-nonies. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 del regola-

c) identica;

d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di **indennizzo** assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni **presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle** lettere ***a), b)*** **e** ***c)***.

1-sexies. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili calcolati **ai sensi del comma 1-*quinquies***. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* possono essere **cumulate**, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472**,** con altri aiuti di Stato, **compresi** quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-*quinquies*.

1-octies. *Identico*.

1-novies. Le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea**,** ai sensi dell'articolo 11 del regola-

mento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.

1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-*nonies*, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario. ».

Art. 22.

mento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.

1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma **1-*novies***, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario. ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 23.

Art. 23.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026,** comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18

Art. 23.

territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

1-*bis*. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.

1-*ter*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è abrogato.

Art. 23.

1-*quater*. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 23-*bis*. **Art. 23-*bis*.**

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto.

Articolo 24. **Art. 24.**

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, 28.116.955 euro per l'anno 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da de-

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pari a euro 356.116.955 per l'anno 2026, **a euro** 28.116.955 per l'anno 2027 e **a euro** 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:

a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026**,** mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**,** che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) identica;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da de-

Art. 24.

stinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;

d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto al comma 1, all'articolo 5, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

stinare alle imprese ubicate **nella regione** Calabria e **nella Regione siciliana**;

d) identica;

e) identica;

f) identica.

2. **F**ermo restando quanto previsto **dal** comma 1 **del presente articolo e dagli articoli** 5, comma **11**, 6, comma **4**, **e 22, comma 1**, **l**e amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi **o** maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 25.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
URSO, *Ministro delle imprese e del* made in italy
TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0187160